

Fatto - Diritto P.Q.M.

QUIETE PUBBLICA E PRIVATA (DISTURBO DELLA)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente

Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere

Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere

Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere

Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) M.M.Z. N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 09/12/2008 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO Massimo;

- Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

- Udito il difensore delle parti civili, avvocato GARELLO Andrea Angelo, che ha concluso per iscritto per il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del presente giudizio, giusta separata notula;

- Udito il difensore dell'imputato, avvocato RESTIVO Furio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. - Con sentenza del 22 marzo 2005 il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, unificati i reati in continuazione e concesse attenuanti generiche, ha condannato alla pena dell'arresto in mesi sette (col beneficio della sospensione condizionale della esecuzione) M.M.Z., imputato a) della contravvenzione di disturbo continuato delle occupazioni o del riposo della persone, ai sensi degli [artt. 81 e 659 c.p.](#); b) della contravvenzione di getto pericoloso di cose continuato ai sensi degli [artt. 81 e 674 c.p.](#), reati denunciati il 4 febbraio 2000, commessi in (OMISSIS) con "permanenza attuale", ai danni di D.A.G., F. L. e D.A.M.; ha, altresì, condannato l'imputato al risarcimento, a favore delle anzidette parti civili, dei danni liquidati in complessivi Euro ottantacinquemila.

In parziale accoglimento del gravame dell'imputato la Corte di appello di Milano, con sentenza 9 dicembre 2008, ha escluso la continuazione cd. interna in reazione alla contravvenzione di cui [all'art. 659 c.p.](#); ha ridotto la pena complessiva a mesi quattro di arresto; ha ridotto l'importo del risarcimento per le parti civili D.A.G. e F.L., contenendolo per ciascuna di esse in euro trentamila; ha confermato nel resto la sentenza impugnata, condannando l'appellante a rifondere alle anzidette parti civili e a D.A.M., le spese del grado.

I giudici di merito hanno accertato che l'imputato era responsabile delle condotte contravvenzionali a lui addebitate, avendo disturbato con rumori e strepiti il riposo e le occupazioni dei componenti della famiglia D.A., abitante nell'appartamento sottostante a quello di M.; e avendo, inoltre, gettato nel cortile dei vicini vari oggetti, anche pericolosi, acqua sporca e rifiuti: i rumori fortissimi e molesti, provocati in ora notturna dal rotolamento sul pavimento e della collisione di grosse biglie o bocce, avevano costretto i coniugi D.A. - F. a insonorizzare la stanza da letto e, in particolare, la F. a indossare delle cuffie di isolamento acustico durante la notte e a ricorrere all'espedito di proteggersi dal rumore insopportabile infilando il capo in una cassetta insonorizzata; entrambi i coniugi avevano, quindi, dovuto concentrare la sede delle attività e il riposo notturno nel soggiorno, l'unico locale della abitazione che non era sottostante all'appartamento del giudicabile; la figlia M., fin dalla primavera del (OMISSIS), aveva, a cagione del disturbo, trasferito altrove la propria dimora; fatti oggetto di numerosi episodi di vandalismo e danneggiamento i D.A. avevano provveduto a installare delle telecamere sulle pertinenze esterne della abitazione; due telecamere erano state messe fuori uso da M. mediante getti di acqua, con i quali, peraltro, soleva bersagliare il vicino; la causale delle condotte era costituita da un controversia civile tra i D.A. e M. e dal dichiarato intento di costui (siccome riferito dalla F.) di indurre gli avversari a desistere dalla azione civile con la minaccia che, altrimenti, "non avranno pace, che li tirerà pazzi".

Tribunale e Corte territoriale hanno fondato l'accertamento sulle testimonianze delle persone offese, sulle video riprese effettuate dalle telecamere, sul responso dei periti che hanno verificato la genuinità dei filmati, sull'ascolto dei rumori, registrati e riprodotti col magnetofono dalla F., sulle testimonianze dei vicini.

Con riferimento - in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità - ai motivi di gravame (in punto di obiettiva sussistenza del reato di cui [all'art. 569 c.p.](#), di attendibilità delle parti offese, denunzianti, di accertamento delle condotte dell'appellante, di rinnovazione della istruzione dibattimentale per l'esame dell'amministratore del condominio, di esclusione della continuazione interna in relazione alla ridetta contravvenzione, di commisurazione della pena e di determinazione del danno), e con riferimento alla gradata mozione difensiva, formulata nel dibattimento di secondo grado, di proscioglimento per estinzione di entrambi i reati in dipendenza della prescrizione, la Corte di appello ha motivato: la contravvenzione sub a) deve considerarsi di carattere permanente, avuto riguardo alla "sistematica condotta antiggiuridica ... dell'appellante", attuata mediante "manifestazioni strettamente connesse e aventi carattere continuativo", epperò "non ... suscettibile di valutazione frazionata", connotandosi come "attività inscindibile"; la natura permanente della contravvenzione osta alla configurazione della continuazione cd. interna; non è maturata la prescrizione per nessuna delle due contravvenzioni, ancorchè deve escludersi il carattere permanente della seconda; la ribadita permanenza della contravvenzione di cui [all'art. 659 c.p.](#) è cessata con la sentenza di primo grado; tale data (attesochè entrambi i reati sono stati uniti tra loro ex [art. 81 c.p.](#)) determina, con la concomitante cessazione della continuazione, il dies a quo di decorrenza del termine della prescrizione, sospeso dal 3 luglio 2007 al 9 dicembre 2008 (per l'aggiornamento del dibattimento disposto a istanza del difensore dell'imputato); le persone offese sono attendibili; i contrasti avuti con gli altri condomini "hanno sempre trovato pacifica e civile soluzione"; le testimonianze dei coniugi D.A. e della figlia risultano precise, logiche e coerenti, trovano riscontro e conferma nel residuo testimoniale, e precisamente, nelle dichiarazioni dei testimoni:

Fe.Lu., F.N., frequentatori della abitazione della sorella L., S.G., fidanzato di D.A. M., dai condomini A.S. e A.S., B., Ba., già abitante nello stesso stabile e costretto a cambiare dimora, anche a cagione del continuo disturbo arrecato dai continui rumori provenienti dall'appartamento di M.; non è necessario l'esame dell'amministratore del condominio, la questione del disturbo arrecato col rumore delle bocce dal terrazzo della abitazione dell'appellante era stata segnalata, "in tempi non sospetti", in occasione della assemblea condominiale del 25 settembre 2000; il primo giudice, a fronte del responso più restrittivo dei periti esclusivamente fondato sulla considerazione dei dati antropometrici, ha identificato l'imputato, per quanto concerne la contravvenzione del capo b), sulla base della "diretta osservazione" di molte della videoriprese registrate; la pena deve essere ridotta con eliminazione dell'aumento (di mesi tre) applicato a titolo di continuazione per le condotte di disturbo del capo a); l'importo del risarcimento del danno deve essere ridotto per

quanto riguarda D.A.G. e F., dovendosi riconoscere il solo danno morale, da rideterminarsi equitativamente; per D.A. M. l'importo di euro cinquemila, liquidatole in prime cure, costituisce congruo ristoro del danno morale.

2. - Ricorre per cassazione l'imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato RESTIVO Furio, mediante atto del 24 marzo 2009 col quale sviluppa sei motivi con i quali dichiara anche promiscuamente di denunciare, ai sensi [dell'art. 606 c.p.p.](#), comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione [all'art. 659 c.p.](#) (primo motivo), in relazione [all'art. 158 c.p.](#) e, ancora, [all'art. 659 c.p.](#) (secondo motivo), in relazione [all'art. 674 c.p.](#) (terzo motivo) in relazione [all'art. 81 c.p.](#), commi 2 e 3 (quinto motivo), in relazione [all'art. 538 c.p.p.](#), comma 2, e [art. 597 c.p.p.](#), commi 1 e 3 (sesto motivo) nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (con tutti i motivi).

2.1 - Con il primo motivo il difensore censura l'omessa valutazione delle deduzioni formulate con il gravame circa la ritenuta "inadeguatezza" dei coniugi D.A. "a intrattenere normali rapporti di vicinato" e a "relazionarsi con l'amministratore del condominio e circa il loro carattere, considerato "particolarmente litigioso e intollerante", assumendo che la conclusione della Corte territoriale secondo la quale i contrasti tra i D.A. e gli altri condomini hanno sempre trovato "pacifica e civile soluzione" sarebbe "riduttiva". In merito all'accertamento della condotta, il difensore oppone quindi: il teste Fe.Lu. non è stata in grado di precisare se i rumori fossero stati cagionati dall'imputato o dai suoi familiari; la percezione dei rumori da parte dei testi R., C. ed E. avvenne in orari della giornata in cui il giudicabile non era in casa; il teste Ba. ha dichiarato che erano "principalmente" i figli quattordicenni di M. a fare rumore; il teste A.S., pur confermando la percezione di rumori anche notturni, tali, tuttavia, da non impedirgli l'esercizio delle attività domestiche, ha narrato di non aver notato l'imputato in concomitanza dei rumori, precisando di non aver protestato per ragioni di "buon vicinato"; nella sentenza impugnata non c'è "traccia" della testimonianza di A.; la questione dei rumori non fu messa all'ordine del giorno della assemblea condominiale del 25 settembre 2000; fu, invece, sollevata in occasione della ridetta assemblea dalla F.; conclusivamente, i lamentati rumori non si propagavano alle altre abitazioni; difetta, pertanto, l'obiettività giuridica del reato per la carenza del requisito della "diffusività" della immissioni acustiche e della loro attitudine ad arrecare nocimento alla pubblica tranquillità. 2.2 - Con il secondo motivo il difensore, dolendosi della reiezione della richiesta gradata di proscioglimento per estinzione del reato per effetto della prescrizione, nega che la condotta, oggetto della imputazione di cui [all'art. 659 c.p.](#) abbia carattere permanente, affermato dalla giurisprudenza di legittimità solo in relazione alle attività connesse ai mestieri rumorosi; nella specie si tratta di plurime condotte istantanee, alle quali corrisponde "una pluralità di violazioni di legge"; pertanto il dies a quo della decorrenza della prescrizione risale (se non alla data del 4 febbraio 2000 indicata nel capo di imputazione) "al più tardi" alla data del "decreto di citazione a giudizio": 13 gennaio 2003; in ogni caso - vertendosi in materia di reato non necessariamente, bensì solo eventualmente permanente - difetta la prova che la (supposta) permanenza si sia protratta fino alla pronuncia della sentenza di primo grado; nè la testimonianza della F., alla udienza del 21 gennaio 2004 (circa la percezione dei rumori fino alla sera precedente) offre la prova "rigorosa" della protrazione della permanenza; il riferimento della Corte territoriale alla durata quadriennale del disturbo, contraddice la tesi che la permanenza sia cessata con la sentenza.

2.3 - Il terzo motivo investe il capo relativo alla contravvenzione di getto pericoloso. Il difensore oppone: alla stregua del tenore della imputazione - in difetto di contestazioni dibattimentali - la condotta è circoscritta nell'arco temporale limitato dalla data della denuncia; le video riprese non sono concludenti, in quanto alcuna sono estranee ai fatti in contestazione e altre non consentono di riconoscere "chiaramente" la persona ripresa; la denunziante non ha avuto percezione diretta del getto da parte del ricorrente di liquidi e immondizia nel (OMISSIS); i versamenti di acqua sono stati "strumentalizzati" dai denunzianti; i Carabinieri di Segrate rilevarono di piccole quantità di acqua che non avevano comportato allegamento.

2.4 - Con il quarto motivo il difensore censura la reiezione della richiesta della rinnovazione della istruzione dibattimentale, per l'esame dell'amministratore del condominio, P.B., in merito alla

individuazione degli autori delle lamentele per i rumori in occasione della assemblea condominiale del 25 settembre 2000;

denuncia travisamento dei fatti, reputato "dirimente", sotto il profilo che sarebbe stata attribuita al condomino A. l'iniziativa in proposito, mentre A. non aveva partecipato alla riunione; argomenta che l'accertamento, sul punto, sarebbe "centrale" perchè connesso alla "questione della diffusività del rumore". 2.5 - Con il quinto motivo il difensore denuncia, in relazione alla contravvenzione dei cui [all'art. 674 c.p.](#), la omessa determinazione della relativa pena base e degli aumenti per la continuazione, e sostiene che l'aumento applicato ai sensi [dell'art. 81 c.p.](#) sarebbe illegittimo, in quanto assertivamente superiore al cumulo materiale.

2.6 - Con il sesto motivo il difensore si duole della quantum del risarcimento: la Corte territoriale, una volta escluso il danno esistenziale e il danno biologico, ha illegittimamente aumentato, in violazione del divieto della reformatio in pejus - di portata generale e applicabile anche al capo relativo alla azione civile - le somme accordate a coniugi D.A. e a D.A.M., per il danno morale, liquidando Euro 30.000,00 ai primi due ed Euro 5.000,00 alla terza, mentre il Tribunale aveva rispettivamente determinato il risarcimento del danno morale, rispettivamente, in Euro 7.500,00 per i genitori e in Euro 3.500,00 per la figlia;

inoltre la liquidazione erogata a D.A.M. risulta illogica e sproporzionata, rispetto a quella delle altre parti civili, non potendosi prescindere dalla matematica proporzione in funzione del periodo di durata della dimora della giovane nella abitazione paterna (150 giorni) a fronte della più ampia durata del soggiorno dei genitori (1900 giorni).

3. - Il ricorso è fondato limitatamente alla eccepta prescrizione dei reati.

3.1 - Secondo la giurisprudenza, affatto pacifica di questa Corte, la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, assume carattere di reato cd. "eventualmente permanente" esclusivamente in relazione alla ipotesi, contemplata [nell'art. 659 c.p.](#), comma 2, dell'esercizio delle professioni e dei mestieri rumorosi (Sez. 1^a, 9 gennaio 1986, n. 5956, Crestani, massima n. 173186; Sez. 1^a, 17 dicembre 1992, n. 714/1993, Daprea, massima n. 192799; Sez. 1^a, 7 dicembre 1994, n. 2389/1995, Di Viesto, massima n. 200469; e Sez. 1^a, 13 novembre 1997, n. 2598/1998, Garbo, massima n. 209960; secondo la quale, "i reati di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, e di getto pericoloso di cose hanno di regola carattere istantaneo, e solo eventualmente permanente: la permanenza va ravvisata quando le illegittime emissioni siano connesse all'esercizio di attività economiche e legate al ciclo produttivo").

L'analisi della condotta dell'imputato, condotta dalla Corte territoriale per dimostrare il carattere della permanenza della azione, sotto il profilo della abitudine e della sistematicità degli atti di disturbo non coglie nel segno.

Alla base c'è innanzi tutto l'errore di diritto, consistito nella affermazione che si tratterebbe di "attività inscindibile ... non suscettibile di valutazione frazionata", mentre evidentemente ogni singolo comportamento dell'agente che arrechi disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, integra e perfeziona la consumazione del reato.

Pertanto il rilievo fattuale della sistematicità della condotta riconduce, piuttosto che alla ipotesi della permanenza, a quella della continuazione, se sorretta dal medesimo disegno criminoso.

In difetto di formale contestazione dibattimentale all'imputato - secondo quanto prescrive [l'art. 517 c.p.p.](#) in relazione [all'art. 12 c.p.p.](#), comma 1, lett. b) - della prosecuzione della continuazione nel periodo successivo alla data del decreto dispositivo del giudizio, la esclusione della permanenza comporta che il dies a quo di decorrenza della prescrizione resta ancorato, per entrambi i reati, alla data del 13 gennaio 2003, recando appunto il decreto precitato la menzione della attualità della condotta continuata (sia pur con inesatto riferimento alla permanenza).

Pertanto il termine della prescrizione massima (di anni quattro e mesi sei), computato tenendo conto dell'effetto interruttivo delle sentenze di condanna di entrambi i gradi del giudizio di merito e della sospensione dal 3 luglio 2007 al 9 dicembre 2008, è spirato il 19 dicembre 2008.

Nella carenza della manifesta ricorrenza di alcuna delle ipotesi contemplate [dall'art. 129 c.p.p.](#), comma 2, ai fini della pronuncia assolutoria (v. infra il paragrafo che segue sub 3.2), consegue l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, perchè i reati sono estinti per prescrizione.

3.2 - La declaratoria della estinzione dei reati non dispensa dall'esame del primo, del terzo e del quarto motivo del ricorso agli effetti civili, ai sensi [dell'art. 578 c.p.p.](#), in relazione alla condanna dell'imputato a favore delle parti civili.

I motivi anzidetti sono tutti infondati.

3.2.1 - Non ricorre - escluso il punto relativo alla permanenza - alcuna altra violazione di legge penale:

- nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);

- nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte di appello esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte di legittimità, nè, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.

3.2.2 - In ordine all'accertamento delle condotte contravvenzionali e in ordine alla valutazione circa la non indispensabilità della rinnovazione della istruzione dibattimentale, postulata dall'appellante, la Corte territoriale ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1[^], 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4[^], 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benchè inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai termini [dell'art. 606 c.p.p.](#), comma 3. 3.3 - Il sesto motivo che precipuamente riguarda i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, sui punti della liquidazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento, è infondato.

3.3.1 - Non è influente, in proposito, la soluzione della questione circa la applicabilità del divieto di reformatio in pejus nella materia delle statuizioni civili, positivamente risolta dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1[^], 4 febbraio 2009, n. 13545, Besteti, massima n. 143132; Sez. 4[^], 1 ottobre 2008, n. 42134, Federico, massima n. 242185; Sez. 5[^], 19 giugno 2007, n. 360062, Pellegrinetti, massima n. 237722; Sez. 4[^], 7 maggio 2003, n. 35584, Barilla, massima n. 225987) in contrasto con l'indirizzo tradizionale prevalente (Sez. 6[^], 22 settembre 1998, n. 396/1999, Pellegrino, massima n. 212912; Sez. 5[^], 8 maggio 1998, n. 7967, Calamità, massima n. 211540; Sez. 1[^], 25 settembre 1992, n. 10212, Busacca, massima n. 192294; Sez. 4[^], 11 gennaio 1990, n. 3171, Roncalli, massima n. 183572; Sez. 4[^], 12 aprile 1984, n. 10214, Guarracino, massima n. 166752; Sez. 4[^], 20 maggio 1982, n. 10079, Draghi, massima n. 155855; Sez. 4[^], 13 novembre 1980, n. 13338, Pitaro, massima n. 147073; Sez. 4[^], 28 marzo 1979, n. 10461, Calanca, massima n. 143592;

Sez. 4[^], 28 febbraio 1970, n. 770, Curti, massima n. 115372).

Soccorre, infatti, nella specie la considerazione del principio di diritto di recente affermato dalle Sezioni Unite civili di questa Corte in ordine alla natura e alla configurazione dogmatica del danno non patrimoniale il quale "costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva" (sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, Alfonsi, massima n. 60549511). L'arresto ha stabilito: "il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo determinati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde a esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di diverse categorie di danno". E, in applicazione del principio fissato, ha negato che la istanza di risarcimento del danno "esistenziale", proposta dall'appellante, costituisca "domanda nuova" (vietata [dall'art. 345 c.p.c.](#)), in quanto, a tal fine, non assume giuridico rilievo "il nome juris assegnato dall'appellante alla richiesta del pregiudizio" non patrimoniale patito, costituendo, per l'appunto, il medesimo una categoria affatto unitaria.

Nel caso in esame, pertanto, appare ininfluenza la terminologia usata dalla Corte territoriale nella sede della valutazione, operata con criterio pacificamente equitativo, del danno non patrimoniale subito dalla persona offesa in dipendenze dai reati perpetrati in loro pregiudizio.

3.3.2 - Inondata è, altresì, la particolare doglianza per la liquidazione a D.A.M..

La censura del ricorrente muove dal presupposto, affatto errato, della rigida applicazione, in via esclusiva, del criterio matematico proporzionale, in funzione del tempo trascorso dalle persone offese nella abitazione sottostante a quella del ricorrente, in concomitanza della commissione dei reati.

Ma l'applicazione, nel senso indicato, del criterio de quo, presuppone, a sua volta, la assoluta omogeneità delle condizioni delle tre parti lese.

Orbene è proprio tale requisito che difetta.

I giudici di merito, nel ponderare il pregiudizio patito da D. A.M. ai fini della quantificazione del risarcimento, hanno rappresentato che - a differenza dei genitori - la giovane, in dipendenza della condotta contravvenzionale del ricorrente, era stata, addirittura, costretta a trasferire, altrove, la propria residenza (v. pp. 4, 11, 12 e 37 della sentenza di primo grado).

La considerazione della circostanza in parola, pertanto, esclude che, nella comparativa valutazione delle posizioni dei danneggiati, la liquidazione della D.A., effettuata secondo equità, risulti inficiata da profili di incongruenza o di illogicità. 3.3.3 - Conseguono il rigetto del ricorso agli effetti civili e la condanna del ricorrente alla rifusione a favore delle parti civili delle spese del presente giudizio, congruamente liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che liquida in complessivi Euro duemilaottocento oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2009